

Studio Legale GRANATA
Piazza Dante, 89 - 80135 Napoli
Tel. 081.19175759 - Fax 081.19723943 - Cell.
338.8256190
c.f. GRNNZE77P43F839W / P.IVA 06095331218
studiolegalegranata@tiscali.it
avv.enzagranata@pec.it

Avv. Francesco Savanelli
Piazza Dante n. 89 - 80135 Napoli
Corso Italia n. 30 - 80016 Marano (Na)
Tel. 081.1935419- 081.19175759
Fax 081.19308163
Mail: avv.francescosavanelli@pec.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il sig. sig. **Di Vaia Carmine** nato ad Acerra il 14 aprile 1978 c.f. VAICMN78D14A024M residente in Mariglianella alla Via S. Quasimodo n. 2 esp. B ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Dante n. 89 presso l'Avv. Francesco Savanelli c.f. SVNFNC83T03F839P ed Avv. Enza Granata c.f. GRNNZE77P43F839W dai quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto.

Gli antescritti procuratori dichiarano che qualsivoglia comunicazione in ordine al giudizio de quo debba avvenire ai seguenti recapiti) pec. Avv.francescosavanelli@pec.it / avv.enzagranata@pec.it o fax 081/19308163 / 081.19723943

Contro

MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ivi sedente alla Via Diaz n. 11

NONCHE'

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – PROVINCIA DI NAPOLI- in persona del direttore – legale rapp.te pro tempore elett.te domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 Napoli,

NONCHE'

Tutti i controinteressati risultano iscritti nella graduatoria permanente per il personale A.T.A. Collaboratore Scolastico – Ufficio Scolastico Provinciale Napoli – valide per l'anno 2016/2017.

Premesso che

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI..... 09/08/2016
F.TO IL CANCELLIERE

- 1) Con D.D. prot. A00DRCA4521/U del 24.03.2016 veniva indetto il concorso, per titoli per l'accesso ai ruoli permanenti provinciali relativi al profilo professionale Area A- Collaboratore Scolastico ai sensi dell'art. 554 d.lgs. 297/1994 (doc. 1)
- 2) Con sulla scorta dell'indicato bando espressamente venivano richiamati tra i requisiti per l'ammissione al concorso a norma dell'art. 2.1 :
 - a) *essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;*
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola Statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
 - c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. A) né nelle conduzioni di cui alla precedente lett. B) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre"
- 3) che ulteriori requisiti a norma dell'art. 2.2 dell'indicato bando devono essere:
 - a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o posti corrispondenti a profili professionali dell'area personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo su cui si concorre;
 - b) Ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74) , nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A: statale (D.p.r. 558/85)

- c) *ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e/o non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.*

La corrispondenza tra profili professionali degli Enti locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessi e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.19999, n- 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo Aran / OO. SS del 20.7.2000 (All. H) ..."

- 4) infine l'art. 2.3 prevede che per essere ammessi ai concorsi i candidati devono possedere il titolo di studio del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, o un diploma di maestro d'arte, o un diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità oppure attestati e/o diplomati di qualifiche professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regionali.
- 5) **il ricorrente all'uopo con domanda inviata in a mezzo a/r (doc. 2), essendo in possesso dei preindicati requisiti richiedeva di essere inserito nella graduatoria permanente del concorso di Collaboratore Scolastico – Area A per le graduatorie A.S. 2016/2017 (Doc. 2)**
- 6) con provvedimento del 18/5/2016 prot 2399/2016 comunicato a mani il 25.07.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca considerato che l'interessato non avrebbe diritto all'inclusione nella detta graduatoria in quanto sprovvisto di una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale Ata come previsto dall'art. 2.2 decretava l'esclusione dal concorso per titolo al profilo di Collaboratore Scolastico; (doc. 3)
- 7) avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso gerarchico il ricorrente il 26.07.2016 (doc. 4)

- 8) seppur il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il detto provvedimento, esso Ministero, contravvenendo le disposizioni di cui all'art. 12.4 del bando non provvedeva nemmeno ad iscrivere con riserva nella graduatoria il ricorrente che veniva, quindi, escluso;
- 9) che, invero, è macroscopico l'errore commesso dal resistente in quanto omette di valutare l'anzianità di servizio acquisita dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Marina, amministrazione statale, come indicato nel certificato di servizio allegato.
- 10) infatti il ricorrente ha prestato servizio militare non di leva come marinaio e precisamente meccanico armaiolo con il grado di sottocapo dal 28 Agosto 1997 al 31 agosto 2000, quindi per 36 mesi a fronte dei 24 mesi richiesti nel bando;
- 11) infatti, l'art. 2.2 lettera c), che non è stato assolutamente preso in considerazione dall'amministrazione, pur se disposto nel bando, prevede che i requisiti di cui alla lettera a) e b) (24 mesi nelle scuole statali) possono essere per equipollente equiparati al servizio prestato in favore dell'Amministrazione statale tanto è vero che prevede "La corrispondenza tra profili professionali degli Enti locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessi e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.19999, n- 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo Aran / OO. SS del 20.7.2000 (All. H) ..."
- 12) Ebbene è proprio sulla scorta dell'Accordo del 20.07.2000 richiamato dal bando ed in particolare alla lettera H si legge: "*Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, bidello manutentore ... Marinaio (solo negli istituti tecnici Nautici e negli istituti Professionali per le attività Marinare)*" che il ricorrente ha pieno diritto ad essere incluso nelle graduatorie;
- 13) D'altronde esiste il diploma del Ministero della Difesa che certifica ai sensi dell'art. 5 l 958/86 che il ricorrente ha frequentato dal 25.09.1997 al 22.10.1997 il corso di qualificazione per la specializzazione di Meccanico Armaiolo con BUONO e dal 23.10.1997 al 31.08.2000 le mansioni relative alla specializzazione con merito, venendo collocato in congedo illimitato il 31.08.2000.

- 14) Pertanto tale attività per equipollenza riconosciuta dallo stesso Ministero nel bando di gara, non è stata poi valutata in sede di presentazione della domanda
- 15) Pertanto il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione e precisamente:
- 1) è inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per il conferimento delle supplenze temporanee (doc 6)
 - 2) è in possesso del titolo di studio del diploma di qualifica professionale rilasciato dal Ministero della Difesa con il voto di Buono (quindi valevole 7 punti) o comunque ad ogni modo è in possesso del titolo di diploma-qualifica Padrone Marittimo conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per le Attività Marinare G.Colombo con il voto di 60/100 (quindi valevole 6 punti) (doc 7-8)
 - 3) ha prestato il proprio contributo lavorativo in modo continuo ed ininterrotto con mansioni di marinaio dal 03.09.1997 al 31.08.2000 equiparata a quella di Collaboratore Scolastico presso l'Amministrazione dello Stato ai sensi della lettera H del bando 5, e quindi oltre 24 mesi richiesti; (docc 7 a 10)
- 16) Quindi, considerato che il voto del diploma è stato di Buono e sulla scorta dell'Allegato al bando: il "punteggio deve essere rapportato a 7 il punteggio per il diploma sarà di 7,00 o in subordine di 6 se si valuta l'ulteriore diploma conseguito con 60/100.
- 17) Il ricorrente, inoltre, ha lavorato alle dipendenze dello Stato con mansioni equipollenti per 36 mesi, all'uopo considerato che l'art. 4 dell'Allegato A/1 del Bando riconosce 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, il punteggio sarà pari ad 1,80 punti.
- 18) Il Di Vaia, infine, è inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo ed istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della Provincia di Napoli come si evince dall'allegato documento a cui integralmente si riporta ;
- 19) Solo per tuzionismo si evidenzia, ancora, che il ricorrente è cittadino italiano per nascita, ha un'età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65, è nel pieno godimento dei diritti politici, è fisicamente idoneo all'impiego a norma dell'art. 22 legge 104/1992, ha regolarmente prestato il

servizio di leva in sostanza è in possesso dei requisiti tutti generali di ammissione ex art. 7 del bando.

- 20) Al contempo, considerato che il ricorrente ha prestato servizio come volontario in ferma breve e congedato senza demerito, ai sensi dell'allegato E del detto bando ed in applicazione dell'art. 18 comma 6 d.lgs. 215/2001 e ss. mod. ha diritto di essere inserito nelle dette graduatorie come Riservista in quanto il 30% dei posti messi a concorso è riservato a tale tipologia di personale.

Tanto premesso in fatto e al solo fine di rendere più agevole la comprensione del presente ricorso si portano all'attenzione del Giudicante le seguenti ulteriori

OSSERVAZIONI

IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

1) SUL REQUISITO DEL DIPLOMA E DELL'INSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO ED ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

In via principale occorre ripercorrere quali sono i requisiti richiesti dai bandi di concorsi ai fini del diritto del ricorrente a poter essere incluso nelle relative graduatorie permanenti.

Ebbene per essere inseriti nella detta graduatoria a norma dell'art. 2.3 del bando è necessario sicuramente essere in possesso di diploma qualifica. Su tale punto alcuna contestazione è stata mai mossa considerato che il ricorrente ha conseguito il titolo de quo con il voto di buono, nonché l'ulteriore titolo con il voto di 60/100.

Inoltre, il bando a norma dell'art. 2.1 lett. C prevede *il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. A) né nelle conduzioni di cui alla precedente lett. B) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre*" ebbene anche tale requisito è provato per tabulas.

Solo per tuzionismo si evidenzia, ancora, che il ricorrente è cittadino italiano per nascita, ha un'età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65, è nel pieno godimento dei diritti politici, è fisicamente idoneo all'impiego a norma dell'art. 22 legge 104/1992, ha regolarmente prestato il

servizio di leva in sostanza è in possesso dei requisiti tutti generali di ammissione ex art. 7 del bando.

2) IN ORDINE AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Dalla lettura del provvedimento di esclusione, che in tal sede nuovamente si impugna, sembra che unico motivo per il quale la resistente abbia escluso il Di Vaia dal diritto all'inserimento nella relativa graduatoria è per la presunta assenza del requisito di cui all'art. 2 comma 2.

La menzionata norma prevede testualmente che il candidato deve avere:

- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o posti corrispondenti a profili professionali dell'area personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo su cui si concorre.
- b) Ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74) , nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A: statale (D.p.r. 558/85)
- c) Ai fini di cui alle precedenti lettera a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusioni del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola
- d) Ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) Ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di " collaboratore scolastico" e " assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle

Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 54 del d.lgs 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. a decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre amministrazioni"

Ebbene il ricorrente ha lavorato per oltre 24 mesi alle dipendenze dirette della Pubblica Amministrazione.

Circa la rilevanza di tale requisito trova conferma il richiamo all'allegato H) del Bando che espressamente prevede l'equipollenza delle mansioni di marinaio svolte con quelle di Collaboratore scolastico per la quale si concorre purchè, ovviamente, tale attività sia stata svolta alle dipendenze dell'Amministrazione statale.

D'altronde, se così non fosse, mal si comprenderebbe la ratio per la quale nella valutazione dei titoli il Ministero riconosce un punteggio di 0,05 punti per ogni mese o frazione di mese di servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali.

D'altrocanto, in casi analoghi la Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato il gravame proposto dall'amministrazione con sentenza 841/13 confermando che *" è sufficiente richiamare la pronuncia del giudice amministrativo di tenore analogo a quello della sentenza impugnata, confermata anche dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 4028 e 4031 del 31 luglio 2009, con le quali il Supremo Collegio amministrativo ha confermato l'illegittimità dell'analogo DM del 31.03.2005 – in forza del quale non era stata riconosciuta al docente la valutazione del servizio militare prestato – nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, aveva previsto che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili "* solo se prestati in costanza di nomina", avendo ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza che ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297/94... riconoscendo espressamente la portata assolutamente generale del settimo comma dell'art. 485 D.lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta con la conseguenza che essa comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive"

Quanto esposto, fa emergere inequivocabile la bontà del diritto del ricorrente per altro già comprovata per tabulas oltre che avallata da diversi precedenti giurisprudenziali proprio di codesto Tribunale.

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Al fine della concessione del provvedimento d'urgenza è necessario che si ravvisi un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente.

Ebbene, il grave pregiudizio sussiste proprio per il fatto che esso Ministero, contravvenendo a quanto disposto all'art. 12.4 del bando non ha nemmeno incluso con riserva il ricorrente nelle graduatorie di cui ha fatto istanza di accesso .

Inoltre, è comprovato che se il ricorrente fosse stato inserito nelle graduatorie, con l'indicato punteggio di 8,80 punti sarebbe risultato comunque tra i riservisti per il tipo di servizio prestato.

Ad ogni modo considerato che la indicata graduatoria vale solo per l'anno scolastico 2016/2017 è chiaro il danno che subirebbe se non venisse inserito. Si pensi alla mancanza di un contratto a tempo determinato e/o indeterminato.

Infatti, ben saprà il Giudicante che dalle indicate graduatorie, nel mese di Settembre di ogni anno, vengono individuati il nuovo personale ATA da immettere in ruolo con relativa scelta della scuola cui prestare servizio.

Ebbene, il pregiudizio grave ed irreparabile sussiste proprio nel privare al ricorrente di essere immesso in ruolo sin dal mese di Settembre 2016, così come quello di poter scegliere anche l'istituto scolastico ove poter espletare i nuovi compiti.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando il ricorrente in uno stato di precariato permanente.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche inaudita altera parte per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento del ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patendi dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle graduatorie.

Tanto premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato, domiciliato e difeso ed impugnando i preindicati decreti di esclusioni e gli atti ad esso consequenziali

RICORRE

affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità del decreto di esclusione indicato in premessa del ricorrente dal concorso per titolo per l'accesso al profilo di Collaboratore Scolastico – Area A per l'anno 2016/2017 per i motivi sopra indicati e/o disporre la disapplicazione;
- 2) accertare e dichiarare che il punteggio derivante dal servizio pregresso è pari a 1,80 punti a cui vanno aggiunti 7,00 punti per il diploma per complessivi 8,80 punti o in subordine quel diverso punteggio ritenuto di giustizia
- 3) per l'effetto di quanto sopra ed in premessa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nelle graduatorie provinciali definitive della Provincia di Napoli profilo A.T.A. – Area A – Collaboratore Scolastico sin dall'anno scolastico 2016/2017 anche quale riservista o da quel diverso anno ritenuto di giustizia anche previa disapplicazione degli indicati provvedimenti e degli atti loro consequenziali ;
- 4) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente; 5) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di

merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

6) Condannare essa resistente al pagamento di spese e compensi con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.

In caso di contestazione della documentazione prodotta in via istruttoria chiede acquisirsi ex art. 210 i documenti di cui all'indice del foliario in possesso della Pubblica amministrazione.

Ai fini fiscali il valore della presente controversia è indeterminato ma è esente dal versamento di un contributo unificato di euro 259,00 in quanto il ricorrente dichiara di percepire un reddito inferiore ad euro 34.000,00 familiare annuo .

IN ORDINE ALLA NOTIFICA

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Considerato che controinteressati sono tutti i soggetti che risultano iscritti nella graduatoria permanente per il personale A.T.A. – Ufficio Scolastico Provinciale Napoli - ed ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Stante le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatoria, non noti alla parte ricorrente, oltre che alla mancanza di indicazione di tutti i dati delle persone iscritte.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio VI - Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con sede in Napoli (Na), Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 Napoli, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.csa.napoli.bdp.it o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI - Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con sede in Napoli (Na), alla Via della Maddalena n. 55, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.csa.napoli.bdp.it> o altro meglio individuato.

Con l'avvertimento che si deposita nel fascicolo di parte la seguente documentazione:

- 1) bando 24/03/2016 a.s. 2016/2017 con allegato accordo
- 2) domanda di inserimento per l'a.s. 2016/2017
- 3) decreto di esclusione 2399/16
- 4) ricorso amministrativo
- 5) graduatorie
- 6) domanda di inserimento in terza fascia
- 7) Diploma Ministero della Difesa Marinaio
- 8) Certificato di diploma presso la G. Colombo

9) foglio di congedo

10) attestato di servizio

11) Sentenza Corte Appello Aquila

Con ogni riserva


Napoli, 08 agosto 2016

Salvis Iuribus

Avv. Enza Granata



Avv. Francesco Savanelli



Avv. Francesco Savanelli ed Avv. Enza Granata


rappresentarmi e difendetemi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni stato e grado dello stesso. Vi conferisco tutte le facoltà di legge ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi, nonché transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva, ricorso di fallimento e desistenza; sottoscrivere l'atto, nominare altri procuratori. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e di quelli sensibili e giudiziari di cui al presente atto e che si andranno a formare nel corso della presente procedura ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 come integrata e modificata dal D. Lgs. 196/2003. Altresì, dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo, inoltre, domicilio presso di Voi.

2 Comune Voia

E' autentica

Avv. E. Granata



avv. F. Savanelli





TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONI LAVORO E PREVIDENZA

OGGETTO: CAUSA R.G. 18342/2016 c. L. PELLECCIA

IL GIUDICE DOTT. LUCANTONIO DI
TURNO OGGI IN FERIALE, PER QUESTO SOLO ATTO, IN SOSTITUZIONE DEL
GIUDICE TITOLARE DEL PROCESSO DOTT. PELLECCIA FISSA LA
UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI PER IL 29/08/2016 h. 10,30
CONCEDENDO TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO
DECRETO ENTRO IL 26/8/2016

Autonome oltre le potestà dei comuni dell'ist
151 epe, cf. MUR con potestà come dell'atto dell'Unione
di tutti gli Stab, e centralmente con pubblicazione nel sito
dell'Ufficio Scelte Regionali di Curatoria

NAPOLI, LI' 9/8/2016

U. Barbero

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

09/08/2016

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

09/08/2016

IL CANCELLIERE



